

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 34/A/2026

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7058/Pensioni civili, sull'appello proposto da *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita De Michele,

contro

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Gramuglia e Tiziana G. Norrito.

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 66/2025 del 7 gennaio – 4 marzo 2025.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 09.07.2026, per l'appellante, l'avvocato Rita De Michele; per l'I.N.P.S., l'avvocato Francesco

Velardi, in sostituzione degli avvocati Francesco Gramuglia e Tiziana G. Norrito, giusta delega orale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza il giudice di primo grado ha respinto il ricorso dell'odierno appellante volto ad ottenere la ricongiunzione in gestione pubblica di diversi periodi contributivi in gestione generale INPS indicati nella domanda amministrativa del giorno 11 novembre 2020.

All'esito di istruttoria è risultato che la presentazione della domanda amministrativa di ricongiunzione, datata 11 novembre 2020, è avvenuta soltanto quando il ricorrente non poteva più considerarsi "lavoratore", essendo in quiescenza dal giorno 1° settembre 2020, per decorrenza dei limiti di età.

Ciò posto, il giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendolo infondato in quanto alla luce del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 29 del 1979 la domanda di ricongiunzione non poteva essere accolta dall'INPS, in quanto formulata da soggetto ormai pensionato, non sussistendo, peraltro, le condizioni che -ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 29 del 1979- giustificano la richiesta di ricongiunzione anche dopo il pensionamento.

2.- Con appello notificato in data 03.03.2026, e depositato in pari data, il sig. *Omissis* – richiamati i fatti di causa - ha impugnato la sentenza con tre motivi d'appello.

2.1.- Col primo motivo è stata contestata la violazione degli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 29 del 1979.

Precisato che nel giudizio di primo grado non è stata demandata al Giudice la cognizione di questioni inerenti alla pensione supplementare del ricorrente, la difesa ha richiamato l'art. 2 della legge 29 del 1979, sottolineando che la disposizione prevede che la facoltà di ricongiunzione possa essere esercitata "in qualsiasi momento". Sul punto la difesa dà atto degli orientamenti interpretativi di tale norma, precisando che – a tale stregua - la facoltà di ricongiunzione può essere richiesta "in qualsiasi momento" e che, unitamente alla previsione di cui all'art. 4 che utilizza la locuzione "all'atto del pensionamento", viene chiarito in modo inequivocabile che il termine ultimo per la presentazione della domanda di ricongiunzione coincide con il momento in cui viene conseguita la pensione.

La difesa richiama sul punto Cass n. 9533 del 14.09.1993, che affrontando un caso identico a quello oggetto del presente giudizio, ha chiarito che "l'unico limite posto alla domanda di ricongiunzione di cui all'art. 1 della legge n. 29 del 1979 fosse quello dell'avvenuto conseguimento della pensione, in quanto per "lavoratore" che chiede la ricongiunzione deve intendersi non colui che si trova ancora in attività lavorativa, ma colui che non ha ancora acquisito la qualifica di pensionato e, cioè, colui al quale non è stato ancora attribuito il trattamento pensionistico".

Per quanto precede, secondo la difesa, contrariamente a quanto affermato in sentenza, ai sensi della legge n. 29 del 1979, per come interpretata dalla giurisprudenza richiamata, la richiesta di ricongiunzione può essere avanzata anche dopo la cessazione dal

servizio, purché al momento della domanda di ricongiunzione non sia ancora concluso il procedimento amministrativo di erogazione della pensione e il soggetto non abbia ancora acquisito la qualifica di pensionato.

2.2.- Col secondo motivo si è lamentata la errata interpretazione dei documenti e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 29 del 1979.

Sul punto la difesa ha contestato l'iter motivazionale, fondata sulla successione temporale tra data di presentazione di una domanda di pensione di vecchiaia (10.01.2020), data di cessazione dell'attività lavorativa (31.08.2020), data di inizio del collocamento (01.09.2020) e decorrenza della pensione di vecchiaia (01.09.2020).

La difesa, in ordine alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, poi accolta dall'INPS, premette che nel ricorso introduttivo del giudizio il sig. *Omissis* aveva dichiarato di avere presentato tale domanda in data 11.11.2020 alla Gestione Pubblica dell'INPS e che contestualmente con domanda n. prot. INPS n. 5500.11/11/2020.0983465 del medesimo 11.11.2020, aveva formulato domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2, L. 29/79 dei contributi versati nel regime generale INPS.

In particolare, la difesa sottolinea che l'avvenuta retrodatazione della data di decorrenza della pensione all'1.9.2020, rispetto a quella della domanda dell'11.11.2020, non deve indurre in errore, poiché tale data non coincide con l'acquisizione da parte dell'appellante dello status di pensionato che deve invece coincidere, secondo la difesa, con quella

di accoglimento della domanda di pensionamento formulata in data 11.11.2020, che quindi non può che essere ad essa successiva.

La difesa, inoltre, contesta il capo della sentenza che ha valorizzato al fine del rigetto della domanda di primo grado, la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, ossia il giorno 1° settembre 2020, nonché averlo considerato "pensionato" a decorrere da quella data.

Infatti, posto che la giurisprudenza ha specificato che "colui che non ha ancora acquisito la qualifica di pensionato" è "colui al quale non è stato ancora attribuito il trattamento pensionistico" (così in motivazione, Cass. sent. n. 9533 del 14.09.1993), osserva la difesa che nel caso di specie, alla data dell'11.11.2020, data di presentazione dapprima della richiesta di ricongiunzione (formulata alle ore 12:03) e poi della domanda di pensione (effettuata alle ore 12:20:53), il sig. *Omissis* non aveva ancora ricevuto il trattamento pensionistico da parte dell'Ente previdenziale, e pertanto la domanda di ricongiunzione era tempestiva, trovandosi l'appellante nelle condizioni richieste dalla legge per ottenere la ricongiunzione dei periodi contributivi. Al riguardo la difesa chiede di essere ammessa a depositare il documento 4 della produzione di primo grado scaricato mediante accesso alla cassetta postale dell'appellante nel portale web dell'INPS, nel quale risulta annotata, differentemente dalla copia cartacea ricevuta e prodotta in atti, la data di protocollo INPS del 24.12.2020 al n. 5500 24/12/2020.1132246 (doc. C della produzione atti in appello).

A tale stregua, secondo la difesa la sentenza di primo grado dovrà essere riformata e andrà riconosciuto il diritto del sig. *Omissis*

all'accoglimento della domanda di ricongiunzione presentata in data 11.11.2020, posto che l'appellante, a quella data, non aveva ancora acquisito lo status di pensionato.

2.3.- Col terzo motivo la difesa dell'appellante conferma alcune eccezioni formulate nel giudizio di primo grado.

In primo luogo, contesta la natura di rinuncia implicita, sia alla domanda di pensione di vecchiaia sia alla domanda di ricongiunzione ex art. 2 l. 29/79, della domanda di pensione supplementare presentata il 20.11.2020. Infatti, evidenzia la difesa, la legge prevede la rinuncia implicita alla domanda, ricollegandola unicamente al mancato pagamento dell'onere di ricongiunzione o alla mancata presentazione di domanda di rateazione (art. 5, comma 2, l. 29/1979).

L'Ente dunque non avrebbe potuto esimersi dall'esaminare e dal riscontrare la domanda preventivamente depositata o in ogni caso, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di buona fede, l'Ente ben avrebbe potuto in caso di dubbi interloquire con l'interessato per chiedere chiarimenti.

Quanto alla questione concernente il fatto che la domanda di ricongiunzione va presentata "dal lavoratore durante lo svolgimento del servizio", la difesa, nel confermare, l'erroneità di tale argomentazione, richiama i motivi d'appello precedentemente svolti.

2.4.- Col quarto motivo la difesa ha contestato la statuizione di compensazione delle spese, chiedendone la riforma.

2.5.- la difesa ha quindi concluso chiedendo di:

Preliminarmente, acquisire tutta la documentazione relativa al

procedimento di primo grado;

A) Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 66/2025 resa dalla Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana, pubblicata il 4 marzo 2025, non notificata.

C) Per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte dal sig. *Omissis* nel giudizio di primo grado:

-ritenere e dichiarare, per quanto sopra esposto, il diritto del ricorrente all'accoglimento della domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2, L. 29/79 presentata in data 11.11.2020;

-per l'effetto, condannare l'INPS e/o ordinare all'INPS -in persona del legale rappresentante pro tempore– a comunicare al ricorrente l'onere di ricongiunzione alla data della domanda dell'11.11.2020.

-ritenere e dichiarare il diritto del sig. *Omissis* ad ottenere, all'esito dell'avvenuta accettazione dell'onere di ricongiunzione, un'unica pensione comprendente i periodi ricongiunti a decorrere dalla data della domanda del 11.11.2020, ai sensi dell'art. 2, L. 29/79, condannando l'INPS a riquantificare il trattamento pensionistico del ricorrente a decorrere dalla data della domanda dell'11.11.2020 oltre interessi e rivalutazione come per legge.

-Per l'effetto condannare l'INPS al pagamento del dovuto, oltre interessi e rivalutazione, adottando qualsivoglia ulteriore e consequenziale statuizione.

-Condannare l'Inps alla refusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.

3.- Con memoria del 29.06.2026 si è costituito l'INPS contestando i motivi d'appello e chiedendo nel merito, di rigettare l'appello proposto dal sig. *Omissis* avverso la sentenza n. 66\2025 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.

4.- All'udienza del 09.07.2026, le parti hanno concluso secondo verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L'appello è infondato e va respinto.

Il Collegio, infatti, ritiene corretta, in punto di diritto, l'individuazione del contenuto normativo e dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della disciplina della ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979.

Il dato normativo l'art. 1, comma 1, della legge n. 29 del 1979 prevede che: "*Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso lo sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti*

posizioni assicurative".

L'art. 2 stabilisce, poi, che "*In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma*".

L'art. 4, c. 2, della medesima legge n. 29 del 1979 prevede, infine, che: "*La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa*".

A tale stregua, il presupposto soggettivo per l'applicazione della normativa sopra richiamata indicato dal legislatore è rappresentato dal

possedere – in atto - la qualità di "*lavoratore*", condizione che deve sussistere al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione, domanda che può quindi presentarsi 'in qualsiasi momento' permanga ancora la qualità di 'lavoratore'.

Corretta, quindi è la conclusione del giudice di primo grado, secondo la quale la presentazione della domanda amministrativa di ricongiunzione, datata 11 novembre 2020, è avvenuta soltanto quando il ricorrente non poteva più considerarsi "lavoratore", essendo in quiescenza dal giorno 1° settembre 2020, per raggiunti limiti di età.

In tale prospettiva, in disparte i precedenti di merito del primo grado, che non si ritengono persuasivi in ragione di quanto sopra chiarito con riferimento al chiaro significato delle disposizioni applicate, il precedente di Cass. n. 9533 del 1993 non pare persuasivo in quanto non in termini. Infatti, in quel caso si trattava di un'ipotesi di 'prepensionamento, e non – come nel caso in esame - di pensionamento per raggiungimento dei limiti di età. Ma, soprattutto, detta decisione non aveva avuto quale thema decidendum la questione della tempestività della domanda di ricongiunzione, ma quella della decorrenza degli effetti della ricongiunzione rispetto alla data della domanda.

2.- Per quanto precede, l'appello è infondato e deve essere respinto.

La particolare articolazione delle questioni sottese alla soluzione della causa consentono la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione

siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 09 luglio 2026.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Cons. Marco Smiroldo Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 15/09/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente